

REGOLAMENTO

Esami integrativi e di Idoneità

1 – Premessa

Il presente regolamento disciplina le modalità di richiesta e svolgimento di passaggio tra classi, con richiesta di esami integrativi e/o di idoneità, per studenti interni ed esterni, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia.

1.1 Esami Integrativi

Gli esami integrativi permettono ad uno studente già iscritto ad una scuola secondaria di II grado il passaggio a scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo. Riguardano le materie, o parti di materie, non comprese nel corso di studio di provenienza relative a tutti gli anni già frequentati.

1.2 Esami di Idoneità

Gli esami di idoneità si sostengono per accedere ad una **classe successiva** a quella per cui si possiede il titolo di ammissione; riguardano i programmi integrali delle classi precedenti quella a cui il candidato aspira.

Si ricorda che non è consentito il passaggio ad altro indirizzo per lo studente nello stato di sospensione di giudizio in presenza di debito. Pertanto lo studente che non abbia superato a fine anno i debiti e, quindi, non risulti ammesso alla classe successiva, non può effettuare cambio d'indirizzo con passaggio a classe di pari livello, ma, eventualmente, solo alla classe antecedente (senza o con esami integrativi in base alla valutazione del curriculum come indicato).

2 – Normativa Di Riferimento

✓ D.Lgs. 297/94, art. 192, 193;

✓ D.P.R. 323/99 (Disposizioni per Esami Integrativi)

✓ O.M. 90/01, art. 21, 23, 24;

✓ C.M. 8/2017 e susseguenti (C.M. annuale per gli esami di stato)

✓ Nota protocollo MIUR 0014659 del 13-11-2017 e successive modifiche (C.M. per le iscrizioni)

✓ Legge 107/15 (Norme riguardanti l'obbligatorietà dei percorsi di alternanza scuola-lavoro)

3 – Esami Integrativi e passaggi da altri istituti

3.1 – Passaggi nel 1° anno

Gli alunni che frequentano il 1° anno di corso in altro Istituto secondario e desiderano riorientarsi ed iscriversi al 1° anno di un corso di studi dell'IP Marconi possono chiedere il passaggio entro gennaio, mese

conclusivo del primo periodo didattico, fatta salva la proporzione tra le classi, la disponibilità di posti e la capacità degli ambienti, allegando il Nulla Osta della scuola di provenienza. Il Dirigente Scolastico individuerà la classe in cui lo studente verrà inserito e lo comunicherà all'alunno e al coordinatore della classe.

3.2 – Passaggi al 2° anno (per studenti in obbligo scolastico)

Gli alunni idonei al 2° anno di corso di qualsiasi indirizzo della secondaria superiore che desiderano essere ammessi al 2° anno di un corso di studi dell'Istituto devono presentare apposita domanda. Essi non sostengono prove integrative di cui all'art. 192 del decreto legislativo n. 297/1994, ma prove di valutazione attraverso verifica scritta e/o orale del consiglio di classe atta ad accertare gli eventuali debiti formativi, eventualmente da colmarsi mediante specifici interventi da realizzarsi all'inizio dell'anno scolastico successivo entro il mese di dicembre.

3.3 – Passaggi al 3° anno (e al 2°, superata l'età dell'obbligo scolastico)

Gli alunni della classe seconda, promossi in sede di scrutinio finale di qualsiasi indirizzo della secondaria superiore che desiderano essere ammessi al 3° anno di un corso di studi dell'Istituto, devono presentare specifica domanda per gli esami integrativi allegando il Nulla Osta della scuola di provenienza **entro il 15 luglio** di ogni anno. Una Commissione effettuerà la verifica della compatibilità dei curricula e dell'equipollenza dei piani di studio, quindi il DS potrà ammettere tali alunni a sostenere esami integrativi su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza. Tale sessione deve avere termine prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.

Il passaggio interno tra le articolazioni/opzioni o da altro Istituto con medesimo indirizzo nel corso dell'anno scolastico entro la fine di novembre, fatta salva la proporzione tra le classi, la disponibilità di posti e la capacità degli ambienti.

3.4 – Commissione esami integrativi

La Commissione per gli esami integrativi è costituita da docenti dei vari indirizzi di studi, scelti in sede di Collegio Docenti. Il numero non può essere inferiore a tre compreso il presidente (Dirigente Scolastico o suo delegato). La pubblicazione dell'ammissione o meno avviene entro i tre giorni successivi alla valutazione.

3.5 – Domande ammesse con riserva

Le domande presentate dopo il termine del 15 luglio, verranno accolte **con riserva, entro e non oltre la seconda riunione della commissione esami integrativi e di idoneità**, indicativamente per i primi giorni di settembre. L'accettazione e l'eventuale conseguente

individuazione degli esami da sostenere avviene in questo caso entro il giorno precedente la data di inizio della sessione di esami integrativi.

3.6 – Studenti con giudizio sospeso

1. Gli alunni interni con giudizio sospeso potranno richiedere il Nulla Osta per passaggio ad altra scuola solo dopo lo scrutinio definitivo.
2. Per motivi organizzativi, gli esterni con giudizio sospeso che intendono sostenere esami integrativi presso questo istituto, devono comunque presentare la domanda entro il 15 luglio. L'ufficio di segreteria registrerà la domanda e l'accetterà con riserva, in attesa del nulla osta definitivo da parte della scuola di provenienza.

4 – Esami di Idoneità

4.1 – Salto di una classe all'interno dello stesso piano di studi

Gli esami di idoneità sono richiesti e sostenuti da chi, all'interno del medesimo corso di studi, intende essere ammesso alla frequenza di una classe per la quale non possiede il previsto titolo di ammissione.

Il candidato dovrà sostenere un esame su tutte le materie degli anni di corso precedenti alla classe per cui si richiede l'idoneità da conseguire al termine dell'esame.

È necessario per l'accesso agli esami di idoneità, che lo studente abbia un'età non inferiore a quella di chi abbia seguito regolarmente gli studi, secondo le seguenti precisazioni stabilite dalle norme in vigore. Possono presentare domanda per gli esami di idoneità i candidati Interni che non hanno frequentato o si sono ritirati entro il 15 Marzo dell'anno scolastico in corso. Per tali allievi la domanda per sostenere in apposita sessione gli esami di idoneità va presentata **entro il 28 giugno** di ogni anno, se non diversamente stabilito dalla C.M. sulle iscrizioni.

4.2 – Idoneità con provenienza esterna

Gli esami di idoneità sono altresì esami sostenuti dal candidato esterno al fine di accedere ad una classe di istituto secondario di secondo grado successiva alla prima. Per la partecipazione agli esami di idoneità sono considerati candidati esterni coloro che cessino di frequentare l'istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta prima del 15 marzo; e la domanda deve essere presentata **entro il 28 giugno** di ogni anno (29 giugno solo nel caso in cui il 28 sia festivo), se non diversamente stabilito dalla C.M. sulle iscrizioni. Gli esami di idoneità si svolgono in un'unica sessione nel mese di settembre, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno successivo.

Il candidato dovrà sostenere un esame su tutte le materie degli anni di corso precedenti e conseguire, al termine dell'esame, l'idoneità all'anno di corso richiesto.

È necessario per l'accesso agli esami di idoneità, che lo studente abbia un'età non inferiore a quella di chi abbia seguito regolarmente gli studi, secondo le seguenti precisazioni stabilite dalle norme in vigore.

6 – Nulla Osta

L'alunno che intende trasferirsi ad altro istituto durante l'anno scolastico, deve farne domanda al Dirigente del nuovo Istituto, unendo alla domanda stessa la pagella scolastica con il Nulla Osta da cui risulti che la sua posizione è regolare nei rapporti della disciplina e dell'obbligo delle tasse (art. 4 R.D. 653/25). I Nulla Osta all'eventuale trasferimento degli alunni saranno concessi solo in presenza di situazioni particolari, opportunamente motivate. "Appare evidente che, ai sensi dell'art. 2 della L. 268/2002, la concessione di Nulla Osta non potrà comportare modifiche del numero delle classi già formate" (C.M. 45/2006 e succ. mod, e integr.)

7- Ritiro dello studente nel corso dell'anno scolastico

Il 15 marzo è il termine ultimo anche per il ritiro degli alunni che intendano presentarsi come privatisti agli esami, perdendo così la qualifica di alunni interni di scuola pubblica statale (art. 15 R.D. 653/25).

9- Iscrizione per la terza volta alla stessa classe

Una stessa classe di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può frequentarsi soltanto per due anni. In casi assolutamente eccezionali, il collegio dei docenti, sulla proposta del consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari gravi circostanze lo giustifichino, può consentire, con deliberazione motivata, l'iscrizione per un terzo anno (D.L.vo n. 297/94 art. 192 comma 4). Per gli alunni in situazione di handicap, nell'interesse dell'alunno, sentiti gli specialisti di cui all' articolo 314, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi. (D.L.vo n.297/94 art.316 comma 1). La domanda di iscrizione per la terza volta deve essere presentata improrogabilmente entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno.